DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 22 novembre 2024, n. 537 ASP REGINA MARGHERITA - PARERE FAVOREVOLE, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Barletta per una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al R.R. n. 4/2019 ed alla D.G.R. n. 793/2019 denominata "ASP Casa di Riposo Regina Margherita" (struttura ammessa a finanziamento pubblico - ex art. 66 del R.R. n. 4/2007), con dotazione di n. 30 p.l. sita in Barletta, in via E. Fermi n. 20 - ASL BAT.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all'art. 29, comma 6:

- "6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:
- a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
- b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
- d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);
- f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- g) articolo 66 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani);
- h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
- i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata).

continuano ad applicarsi le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19, (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) e del regolamento

regionale 18 gennaio 2007 n. 4, fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

- 1. il fabbisogno regionale di strutture;
- 2. i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
- 3. i requisiti per l'accreditamento istituzionale;

sino al completamento delle procedure di accreditamento di cui ai regolamento regionale 21 febbraio 2019 n.4 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro Diurno per soggetti non autosufficienti) e del regolamento regionale 21 febbraio 2019 n.5 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili – Centro Diurno per disabili) già contrattualizzate continuano ad applicarsi esclusivamente gli standard di personale previsti dai rispettivi e precedenti regolamenti regionali (n. 3/2005 e n. 4/2007, art. 66).

7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e della data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture sociosanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dai comuni o dai privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ovvero quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che sono in possesso dai pareri positivi espressi dagli organi competenti, sempre che la richiesta sia antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le strutture sociosanitarie pubbliche realizzate ai sensi del Reg. reg. 4/2007 con il contributo del FESR, anche quelle qualificate all'ottenimento del medesimo finanziamento FESR come strutture per l'autismo, rientrano nel relativo fabbisogno, anche se in esubero, ai fini dell'autorizzazione all' esercizio e dell'accreditamento.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.

Con riferimento alla struttura in oggetto, in data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019)

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che: "In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...)

f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento"

Conseguentemente all'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019, alle strutture ex art. 66 R.R. n. 4/2007, si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

1.I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale

di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1."

Con pec trasmessa in data 03/04/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/171606 del 08/04/2024, il Comune di Barletta, a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda REA 1 - strutture ammesse a finanziamento pubblico - allegato alla D.G.R n. 793 del 02/05/2019, dalla Sig.ra Giovanna Verroca, in qualità di legale rappresentante della società ASP Regina Margherita – PI 81002190726 - con sede in Barletta in via E. Fermi n. 20, ha chiesto la verifica del parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura residenziale, una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al R.R. n. 4/2019 (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 ss.mm.ii.) denominata "ASP Casa di Riposo Regina Margherita" per n. 30 posti letto da realizzarsi in Barletta alla via E. Fermi n. 20.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti R.R n. 4/2019 o soggetti disabili R.R n. 5/2019 (allegato REA 1 - strutture ammesse a finanziamento pubblico - della D.G.R 793 del 2019);
- Nota del Comune di Barletta ad oggetto "richiesta parere propedeutico al rilascio dell'autorizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di mantenimento con dotazione di n. 30 posti letto pari a n. 2 nuclei ai sensi dell'art.5 Reg. Reg. 4/2019 denominata ASP Regina Margherita ed ubicata in Barletta alla via E. Fermi n. 20.";
- Nota prot. n. 25745 del 29/03/2024 con cui il Comune di Barletta _ Settore Edilizia Pubblica e Privata rilasciava "parere di conformità urbanistica ed edilizia e si attesta l'avvenuta verifica dei titoli abilitativi edilizia ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di mantenimento con dotazione di n. 30 posti letto pari a n. 2 nuclei ai sensi dell'art. 5 del RR n.4/2019, denominata ASP "REGINA Margherita" ubicata in Barletta alla Via E. Fermi n. 20 (...)";
- Relazione tecnica illustrativa;
- Elaborati planimetrici relativi al piano interrato; piano terra e pianta piano primo del progetto della Residenza Sociale Assistenziale per Anziani ex art 66 del RR n.4/2007;
- Documento di identità della Sig.ra Giovanna Verroca, in qualità di legale rappresentante della ASP Regina Margherita;
- Rep. n. 555 Racc. n. 411 Donazione da parte del Comune di Barletta in favore dell'Ente Pubblico Asp Casa di Riposo "Regina Margherita"_ Registrato a Barletta il 20/05/2016 al n. 4398/1T.

Facendo seguito alla documentazione ricevuta con pec del 03/04/2024, la scrivente Sezione con nota prot. n.AOO183/0467740/2024 del 26/09/2024 chiedeva alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, informazioni in merito al finanziamento concesso alla Asp Regina Margherita per il progetto "ECO'- MNESIS GERIA'-POLI" relativo alla realizzazione di una RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019.

In risposta alla richiesta di chiarimenti, la suddetta Sezione attestava con nota prot. n. 0491044/2024 del 9/10/2024 ad oggetto "PO FESR 2007.2013. Asse III Linea 3.2 Azione 3.2.1 – Asp Regina Margherita_ Comune Di Barletta - Progetto "ECO'- MNESIS GERIA'-POLI". Riscontro alla richiesta di attestazione di cui alla nota prot. n. 0467740/2024 del 26/09/2024", acquisita al prot. di questo Ente al n.AOO183/0491335/2024 del

09/10/2024, che la società Asp Regina Margherita _P.I. 81002190726_ con sede in Barletta in Via E. Fermi n. 20, è stata ammessa a finanziamento con A.D. n. 522 del 22/12/2014 per il progetto "ECO'-MNESIS GERIA'-POLI" per una RSSA con una ricettività di 30 utenti. La competente Sezione ha evidenziato che ad oggi non sono intervenuti provvedimenti di revoca del finanziamento de quo, ma pende un procedimento di recupero somme a causa di una rideterminazione totale dei costi ammissibili a finanziamento.

Dalla documentazione trasmessa a questa Sezione con la citata *Pec* del 03/04/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/171606 del 08/04/2024, nonché dalla nota prot. n. 0491044/2024 del 9/10/2024, acquisita dalla competente Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, emerge che l'ipotesi di specie ricade nel campo di applicazione dell'art.29 comma 7 della legge regionale n. 9 del 2017 avendo ASP Regina Margherita ottenuto un finanziamento a valere sulle risorse PO FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse III _ Linea 3.2 – Azione 3.2.1 con A.D. n. 522 del 22/12/2014 per la realizzazione di una RSSA ex art. 66 del R.R. n.4/2007.

Tanto considerato si rileva che:

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento", pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:

• alla SEZIONE 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio_ "R.R. n. 4/2019 - Fabbisogno nuclei di mantenimento anziani e demenze"

"In riferimento alla tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio, il R.R. n. 4/2019 all'art. 9 "FABBISOGNO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO" per i posti letto/posti semiresidenziali che rientrano nel fabbisogno, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui allo stesso art. 9, comma 2 (ovvero i posti di cui alle lettere f) ed h) oggetto del presente provvedimento), non indica i parametri di conversione dei posti in RSA di mantenimento anziani ed in RSA mantenimento per demenze. Pertanto, saranno utilizzati gli stessi parametri indicati nell'art. 10 del R.R. n. 4/2019 che indicano un rapporto di posti letto di RSA di mantenimento per demenze rispetto ai posti letto RSA di mantenimento anziani pari a 1:7. Tale rapporto sarà applicato ad ogni singola struttura richiedente come di seguito riportato e riguarderà i seguenti posti letto:

1. posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019; (...);

Tuttavia, va precisato da subito che l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) va effettuata ai sensi della DGR n. 2037/2013 con le seguenti semplificazioni rispetto ai principi e criteri ivi stabiliti:

 Nell'allegato A al paragrafo 1 - REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3, LETT. f) R.R. n. 4/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO - RR 4/2019

R.R. n.4/2019 - Requisiti per le ex RSSA art. 66 RR 4/2007 e smi

L'art. 12 "Norme transitorie" del R.R. n.4/2019, al paragrafo12.4 prevede :

"1. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi realizzate dalle AASSLL, dai Camuni a dalle ASP a dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/a dei Camuni ma non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini de/l'istanza per l'autorizzazione all'esercizio come

RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono possedere i requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza)."

Ai sensi del precedente art 12.4 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti:

R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019 R.R. 4/2007 e s.m .i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art. 36 requisiti comuni alle strutture
- art. 66 requisiti strutturali

R.R. 4/2019 • ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza
 - Al Paragrafo 7 RR 4 del 2019 _ Procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della LR 9/2017 e smi da parte di strutture ammesse a finanziamento

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO AMMESSO

"Il R.R. n. 4/2019 all'art . 9 comma 3, lettera f) dispone che, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, rientrano nel fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui al comma 2 dello stesso art . 9, i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art . 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento.

Per contributo con fondi FESR s'intendono quei contributi ammessi ed erogati per l' intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi declarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull'Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull'Azione 9.10 9.11 del POR 2014-2020, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell'entrata in vigore della LR n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo. (omissis..).

Richiamato l'art. 66 del R.R. n. 4 /2007 nel quale si prevede che il modulo abitativo debba avere le seguenti caratteristiche:

"camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate con servizio igienico

per portatori di handicap. La struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d'aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti. Ogni modulo da 30 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori. L'ambulatorio, dove possono essere praticate le consultazioni, le visite periodiche e le cure normali, deve contenere almeno una scrivania, un lettino, un armadio farmaceutico, un servizio igienico direttamente accessibile preceduto da una zona di attesa. La palestra, destinata all'esercizio fisico deve accogliere l'attrezzatura minima per consentire all'ospite un'adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico. Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza".

Per tutto quanto sopra rappresentato

Tenuto conto della nota prot. n. 0491044/2024 del 9/10/2024 acquisita dalla Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali e della documentazione tecnica trasmessa dall'istante con pec del 03/04/2024 ed in particolare dagli elaborati planimetrici relativi al piano interrato, piano terra e piano primo del progetto in cui è indicata la ripartizione degli ambienti con l'indicazione della destinazione d'uso e la relativa metratura della Residenza Sociale Assistenziale per Anziani ex art. 66 del R.R. n.4/2007.

Considerato, altresì, che la struttura di cui trattasi, rientra nel campo di applicazione dell'art.29 comma 7 della L.R. n. 9/2017 avendo la ASP Regina Margherita ottenuto un finanziamento FESR per la realizzazione della Residenza Sociale Assistenziale per Anziani ex art. 66 del R.R. n.4/2007.

In conseguenza di quanto sopra rappresentato;

si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi della DGR 793/2019 e dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Barletta in relazione all'istanza formulata secondo il modello di domanda REA 1 - strutture ammesse a finanziamento pubblico - allegato alla D.G.R n. 793 del 02/05/2019 dalla Sig.ra Giovanna Verroca, in qualità di legale rappresentante della ASP Regina Margherita – PI 81002190726 con sede in Barletta alla via E. Fermi n. 20, per l'autorizzazione alla realizzazione di una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominata "Asp Casa di Riposo Regina Margherita" con una dotazione di n. 30 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 da realizzarsi nel Comune di Barletta in via E. Fermi n. 20;

con la seguente **precisazione**:

l'efficacia del presente atto è subordinata alla condizione che non intervenga un provvedimento di revoca del finanziamento e che la ASP Regina Margherita di Barletta provveda alla restituzione delle somme dovute eccedenti l'importo del finanziamento. In caso contrario, si procederà alla revoca del presente parere di compatibilità;

con l'ulteriore precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla ASP Regina Margherita e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;

- III. la ASP Regina Margherita è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica inviata via pec allo scrivente Servizio in data 03/04/2024, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n.4/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Barletta, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della ASP Regina Margherita alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti letto di RSA di mantenimento anziani di tipo A _ RR n.4/2019 si rinvia all'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di esprimere parere favorevole, ai sensi della DGR 793/2019 e dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Barletta in relazione all'istanza formulata secondo il modello di domanda REA 1 - strutture ammesse a finanziamento pubblico - allegato alla D.G.R n. 793 del 02/05/2019 dalla Sig.ra Giovanna Verroca, in qualità di legale rappresentante della ASP Regina Margherita - PI 81002190726 con sede in Barletta alla via E. Fermi n. 20, per l'autorizzazione alla realizzazione di una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominata "Asp Casa di Riposo Regina Margherita" con una

dotazione di n. 30 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 da realizzarsi nel Comune di Barletta in via E. Fermi n. 20; con la seguente **precisazione**:

l'efficacia del presente atto è subordinata alla condizione che non intervenga un provvedimento di revoca del finanziamento e che la ASP Regina Margherita di Barletta provveda alla restituzione delle somme dovute eccedenti l'importo del finanziamento. In caso contrario, si procederà alla revoca del presente parere di compatibilità;

con l'ulteriore precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla ASP Regina Margherita e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. la ASP Regina Margherita è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica inviata via pec allo scrivente Servizio in data 03/04/2024, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n.4/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Barletta, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della ASP Regina Margherita alla Regione Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti letto di RSA di mantenimento anziani di tipo A _ RR n.4/2019 si rinvia all'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
- al legale rappresentante della ASP Regina Margherita PI 81002190726 con sede in Barletta alla via E. Fermi n.20 (asp.reginamargherita@pec.it);
- al Comune di Barletta (dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it/ protocollo@cert. comune.barletta.bt.it/

sportellounico.autorizzazioni@cert.comune.barletta.bt.it);

- al dipartimento al welfare (<u>dipartimentowelfare@pec.rupar.puglia.it</u>);
- alla Sezione contenzioso (serviziocontenzioso.regione@pec.rupar.puglia.it)

Il presente provvedimento:

a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;

- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f. il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Mauro Nicastro